

## Legge Regionale 06/08/2009, n. 34

### “Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 12/08/2009, Parte I]

#### Art. 1

##### (Sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri))

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:

*“5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei familiari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1.”.*

#### Art. 2

##### (Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 24/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 bis della l.r. 24/2007 è inserito il seguente:

*“5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, alla data del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedono, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi costituendo a tale scopo un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica.”.*

#### Art. 3

##### (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

Il Presidente

CLAUDIO BURLANDO